

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Riply Fly

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza multirischi a copertura di un viaggio effettuato a scopo turistico, di studio o d'affari, con partenza dall'Italia e di durata massima pari a 100 giorni. La polizza è dedicata a persone fisiche residenti o domiciliate in Italia.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni materiali al bagaglio, agli effetti personali e/o ai documenti d'identità in caso di furto, rapina, scippo, danneggiamento, mancata riconsegna da parte del vettore
- ✓ Morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio

L'Assicuratore risarcisce il danno fino ad un importo massimo stabiliti in polizza (c.d. massimale).

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Qualsiasi sinistro direttamente o indirettamente derivante da, relativo a o in ogni modo collegato al COVID-19 o sue diffusioni
- ✗ Viaggi intrapresi verso un territorio dove sia in vigore un divieto o una limitazione emessi da una autorità pubblica competente al momento della partenza
- ✗ Viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi speciali
- ✗ Sinistri derivanti da eventi prevedibili o noti all'Assicurato al momento della stipula della polizza, eventi non oggettivamente documentabili
- ✗ Infortuni derivanti dallo svolgimento delle attività specifiche del servizio militare durante l'arruolamento per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale
- ✗ Infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi in genere
- ✗ Infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere (tra cui a titolo meramente esemplificativo, sport che prevedano l'utilizzo di ultraleggeri, deltaplano, parapendio, paracadute)
- ✗ Sinistri derivanti da rischiosa attività lavorativa manuale e/o svolta dall'Assicurato in mare aperto

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La copertura assicurativa deve essere stipulata entro le ore 24:00 del giorno antecedente la data di inizio del viaggio (data di partenza)
- ! Le singole garanzie possono essere soggette a un sottolimito di indennizzo e all'applicazione di una franchigia

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza è valida nell'area di destinazione del viaggio, così come indicata nel Certificato di Assicurazione
- ✓ La polizza non è valida per viaggi effettuati in tutto o in parte verso, attraverso o nei seguenti Paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso
- Se per il medesimo rischio sono state contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve darne avviso a ciascun Assicuratore



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio deve essere effettuato in un'unica soluzione per mezzo dell'agenzia di viaggio affiliata Riply ed abilitata all'utilizzo della piattaforma Riply.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie decorrono dal momento dell'inizio del viaggio e rimangono operative fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la data di scadenza della polizza.



Come posso disdire la polizza?

Nel caso in cui la polizza sia stata venduta impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere unilateralmente, senza doverne specificare il motivo, entro e comunque non oltre i 14 giorni successivi alla data di acquisto della polizza stessa e comunque prima dell'inizio del viaggio, comunicando la propria volontà di recedere a riply@riply.it o al numero di fax 02-92853914 o mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo "QUANTUM MGA SRL, Viale Sarca 336, 20126 Milano".

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Riplly Fly

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Luglio 2020. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2018 è pari a £ 2.194.887.680 (€ 2.453.675.912) e comprende il capitale sociale pari a £ 786.119.879 (€ 878.807.343) e le riserve patrimoniali pari a £ 1.408.767.801 (€ 1.574.868.569). Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 134%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a £ 1.637.382.926 (€ 1.830.438.560) e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a £ 2.193.459.412 (€ 2.452.079.244). Il requisito patrimoniale minimo è pari a £ 494.096.720 (€ 552.353.194). Gli importi in Euro riferiti alle poste di bilancio sopra riportate sono calcolati secondo il cambio corrente della Banca d'Italia alla data del 31 Dicembre 2018 (GBP 1 = € 1,117905). Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La polizza comprende tra gli Infortuni:

- ✓ Asfissia meccanica, ivi compreso l'annegamento
- ✓ Assideramento o congelamento
- ✓ Colpi di sole o di calore
- ✓ Lesioni da sforzo (esclusi gli infarti)
- ✓ Ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali
- ✓ Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza
- ✓ Avvelenamento, intossicazioni e lesioni prodotte dall'ingestione accidentale di cibi o dall'assorbimento di bevande o sostanze in genere
- ✓ Infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad infortuni risarcibili a termini di polizza
- ✓ Lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive
- ✓ Infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza
- ✓ Infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale, per un periodo massimo di 7 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso, dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese, a parziale deroga di quanto previsto dalla sezione "Che cosa non è assicurato?"

L'Impresa risarcisce i danni fino ai massimali di seguito indicati:

GARANZIA	MASSIMALE
Infortuni in viaggio	
Infortuni in viaggio	Morte ed Invalidità Permanente € 100.000 per Assicurato. Per Assicurati di età superiore ai 75 anni, il massimale è ridotto a € 10.000. Il massimale per un evento che coinvolga più Assicurati è comunque pari a € 1.000.000
Protezione del bagaglio	
Protezione del bagaglio	€ 200 per Assicurato



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

- ✗ Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici
- ✗ Dolo, atti volontari e premeditati da parte dell'Assicurato
- ✗ Le conseguenze dell'abuso di alcolici o dell'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti
- ✗ Tentato suicidio o suicidio
- ✗ Scioperi
- ✗ Negazione di visti consolari
- ✗ Situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico
- ✗ Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive
- ✗ Trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura
- ✗ Inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale
- ✗ Patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia

Relativamente alla garanzia Infortuni in viaggio sono esclusi:

- ✗ Infortuni accaduti su apparecchi per il volo da diporto o sportivo
- ✗ Voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aeroclub nonché i viaggi aerei in cui l'Assicurato partecipi come pilota o membro dell'equipaggio

Relativamente alla garanzia Protezione del bagaglio sono esclusi:

- ✗ Lettori multimediali, occhiali da vista e da sole, carica batterie, orologi, denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida
- ✗ Sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata
- ✗ Danni provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo
- ✗ Sinistri verificatisi durante il soggiorno in campeggio
- ✗ Sinistri che si verificano entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto
- ✗ Caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave
- ✗ Furto o danni a beni coperti da altre assicurazioni
- ✗ Caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno
- ✗ Caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7
- ✗ Accessori fissi e di servizio del veicolo stesso
- ✗ Danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo dove si è verificato l'evento

	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Colaggio di liquidi, insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici ✗ Dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché dimenticanza, smarrimento o perdita ✗ Normale usura ✗ Caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto che si trovi entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato ✗ Spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA
- ! La garanzia protezione del bagaglio opera a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 8 ore rispetto all'orario ufficiale comunicato dal vettore

La polizza prevede l'applicazione delle seguenti franchigie:

GARANZIA	FRANCHIGIA
Infortunati in viaggio	Franchigia assoluta per sinistro pari al 5% del grado di invalidità permanente accertato
Protezione del bagaglio	Franchigia assoluta di € 52 per sinistro



Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <ul style="list-style-type: none"> - In caso di sinistro denunciarlo entro 30 giorni dal rientro - Fornire all'Impresa ogni informazione e documentazione necessaria alla corretta gestione del sinistro ed ogni altra informazione e/o documentazione indicata in polizza - L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia
	Assistenza diretta/in convenzione: l'Impresa si avvale della Centrale Operativa di Inter Partner Assistance S.A., quale soggetto autorizzato in conformità alle norme di legge.
	Gestione da parte di altre imprese: A seconda della tipologia di evento o della complessità del sinistro, la relativa pratica potrà essere gestita o direttamente dall'Impresa o da Società terze regolarmente incaricate dall'Impresa.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	La polizza prevede che, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo all'Assicurato entro 30 giorni.



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge - Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio e delle somme assicurate
Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> - La polizza non prevede casi di rimborso del premio



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	- Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone fisiche residenti o domiciliate in Italia.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 44%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf . In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza contiene la disposizione secondo cui, in caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Riply Fly

Convenzione N° ITBOTY10044

Contratto di Assicurazione

Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico tra ANIA-ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari di cui
alla Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018

CHUBB®

Riply Fly

Polizza di Assicurazione multirischi viaggi -
Convenzione N° ITBOTY10044

Condizioni di Assicurazione

Mod. ITBOTY10044_RP0001

Data dell'ultimo aggiornamento: 07/2020

Indice

Sezione 1 – Definizioni di Polizza	4
Sezione 2 – Norme che regolano il Contratto in generale	7
Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	7
Art. 2) Criteri di stipula dell'assicurazione	7
Art. 3) Pagamento del Premio	7
Art. 4) Altre assicurazioni	7
Art. 5) Diritto di rivalsa	7
Art. 6) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge	7
Art. 7) Oneri fiscali	7
Art. 8) Foro competente	7
Art. 9) Termini di prescrizione	8
Sezione 3 – Oggetto dell'assicurazione e Prestazioni Assicurate	9
Art. 10) Ambito di operatività	9
Art. 11) Persone assicurabili	9
Art. 12) Infortuni coperti dalla Polizza	9
PRESTAZIONI ASSICURATE	9
Art. 13) Garanzia Infortuni in viaggio	9
Effetto e durata della garanzia	9
Massimale	10
Criteri di indennizzabilità	10
Art. 14) Garanzia protezione del bagaglio	10
Massimale	10
Effetto e durata della garanzia	11
Criteri di indennizzabilità	11
Sezione 4 – Delimitazioni della copertura ed esclusioni	12
Art. 15) Persone non assicurabili e limiti di età	12
Art. 16) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni	12
Art. 17) Esclusioni specifiche	13
Garanzia Infortuni in viaggio	13
Garanzia Protezione del bagaglio	13
Art. 18) Limiti di sottoscrizione	13
Art. 19) Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro	14
Art. 20) Esclusione di compensazioni alternative	14
Sezione 5 – Denuncia di Sinistro	15
Art. 21) Obblighi generali relativi alla denuncia del Sinistro	15
Art. 22) Obblighi relativi alle singole garanzie e prestazioni per la denuncia del Sinistro	15
Denuncia del Sinistro - Infortuni in viaggio	15
Denuncia del Sinistro - Protezione del bagaglio	15
Art. 23) Onere della prova	16
Art. 24) Controversie	16
Art. 25) Pagamento dell'Indennizzo	16

Sezione 1 – Definizioni di Polizza

I termini di seguito elencati, riportati nella presente polizza in maiuscolo (o a cui si fa riferimento nel relativo Set Informativo), assumono il seguente significato:

A

Aggravamento del rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti maggiori probabilità che si verifichi l'evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.

Arbitrato: il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o l'Assicurato e l'Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.

Assicurato: il soggetto residente in Italia, partecipante al viaggio, il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione

Assicuratore: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Assistenza: l'aiuto tempestivo entro i limiti convenuti nel contratto di assicurazione che viene erogato tramite Chubb Assistance e fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro.

Avaria: il danno subito dal bagaglio per rottura, collisione, urto contro oggetti fissi o mobili.

B

Bagaglio: i capi d'abbigliamento, gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con sé in viaggio.

Beneficiario: la persona fisica designata in polizza dall'Assicurato che riceve la prestazione prevista dal contratto di assicurazione in caso di decesso dell'Assicurato indennizzabile a termini di polizza.

C

Carenza: il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.

Causa di forza maggiore: qualsiasi energia esterna straordinaria ed imprevedibile ovvero qualunque accadimento oggettivamente ostativo, che impedisce all'Assicurato il rispetto degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. – via Carlo Pesenti, 121 00156 Roma (RM) Italia.– costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di Assistenza previste in polizza.

Certificato di Assicurazione: il documento emesso dall'Assicuratore ed intestato al Contraente, che prova la copertura assicurativa e che è da considerarsi parte integrante della polizza.

Collega di lavoro: un collega che ha mansioni identiche a quelle dell'Assicurato e che potrà sostituirlo nel momento in cui un infortunio o una malattia lo costringesse ad interrompere un viaggio d'affari.

Commissioni/Costi di Intermediazione: il compenso che l'Assicuratore corrisponde all'Intermediario, qualora previsto, per l'attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente.

Compagno di viaggio: la persona che, pur non avendo vincoli di parentela con l'Assicurato che ha subito l'evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell'Assicurato.

Contraente: il soggetto che sottoscrive la polizza di assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

D

Danneggiamento: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante il viaggio.

Data di acquisto del viaggio: la data in cui i titoli di viaggio, il soggiorno o la locazione sono stati prenotati o acquistati (quale dei tre sia stato prenotato o acquistato per ultimo) così come risultante dalla ricevuta rilasciata dall'agenzia di viaggio o dal fornitore del servizio.

Data di acquisto della polizza: data indicata nel Certificato di Assicurazione.

Day Hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.

E

Europa: i Paesi dell'Europa geografica (ad esclusione dell'Italia) e i seguenti Paesi, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Federazione Russa, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

F

Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e le persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia nonché la baby sitter regolarmente assunta.

Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. La Franchigia si dice "Assoluta" quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno subito. La Franchigia si dice invece "Relativa" quando la sua applicazione dipende dall'entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all'importo della Franchigia, l'Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l'Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare alcuna Franchigia.

Esempio di funzionamento di Franchigie e scoperti:

Caso a):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia assoluta di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 400.

Caso b):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia relativa di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 500.

Caso c):

Il danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una Franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo.

Caso d):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L'indennizzo sarà di Euro 180.

Caso e):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L'indennizzo sarà di Euro 150.

Frattura: una soluzione di continuo dell'osso, parziale o totale, con o senza spostamento, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.

Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis Codice Penale.

I

Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatate.

Invalidità permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia pubblici che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medica chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

M

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato stesso.

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della polizza non note all'Assicurato prima della stipula della polizza.

Malattia progressa: malattia preesistente e nota all'Assicurato antecedentemente alla stipula della polizza.

Massimale: l'importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l'Assicuratore si impegna a prestare le garanzie e/o la prestazione prevista.

Mondo: tutti i Paesi del Mondo, ad esclusione dell'Italia.

N

Nucleo familiare: il coniuge/convivente ed i figli conviventi con l'Assicurato.

P

Penale: sanzione a carico dell'Assicurato in caso di modifica o annullamento del viaggio.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra la l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Premio: la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all'Assicuratore per beneficiare dell'assicurazione.

Prestazioni Assicurate: l'insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.

R

Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona.

Residenza: il luogo dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.

Ricovero: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura che abbia comportato almeno un pernottamento. Resta escluso l'accesso alle strutture di pronto soccorso che non dia seguito a ricovero.

Riply: polizza viaggio da banco acquistabile nelle agenzie di viaggio abilitate.

S

Scasso: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo: furto di cose consumate strappandole di mano o di dosso alla persona.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso assicurato.

T

Tabella INAIL: la Tabella di Legge per i casi di invalidità permanente annessa al Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria, approvata con D.P.R. del 30/6/1965, n. 1124.

Terzi: qualunque persona ad esclusione del coniuge/convivente, degli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi dell'Assicurato nonché degli altri parenti od affini con lui conviventi.

U

USA e Canada: soltanto gli Stati Uniti d'America ed il Canada.

V

Veicolo: auto o moto di proprietà dell'Assicurato.

Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

Sezione 2 – Norme che regolano il Contratto in generale

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'Assicuratore garantisce le prestazioni oggetto del presente Contratto e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni fornite dall'Assicurato e/o dal Contraente, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risarcimento del Danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2) Criteri di stipula dell'assicurazione

L'assicurazione deve essere stipulata:

- per mezzo dell'agenzia di viaggio affiliata Riply ed abilitata all'utilizzo della piattaforma Riply;
- da persona maggiorenne dotata di capacità di agire o da una persona giuridica;
- entro le ore 24:00 del giorno antecedente la data di inizio del viaggio (data di partenza).

Art. 3) Pagamento del Premio

Il Premio è valido esclusivamente per il viaggio o parte dello stesso, secondo quanto indicato nel Certificato di Assicurazione.

Il pagamento del Premio deve essere effettuato in un'unica soluzione presso l'agenzia di viaggio dove il Contraente acquista la Polizza e il viaggio, secondo le modalità accettate dall'agenzia stessa. Non è previsto alcun frazionamento di Premio.

L'ammontare del Premio, indicato nel Certificato di Assicurazione, è calcolato direttamente tramite la piattaforma Riply sulla base delle tariffe prefissate dall'Assicuratore secondo la combinazione dei seguenti parametri:

- Durata del Viaggio;
- Piano dei Massimali prescelto;
- Numero degli Assicurati.

Art. 4) Altre assicurazioni

Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più polizze presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le polizze a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di darne avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'Indennità.

Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913 del Codice Civile, indicando a ciascuno il nome degli altri.

L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'Indennità dovuta secondo il rispettivo Contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del Danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle Indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

L'Assicurato deve inoltre mettere a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle indagini e alle verifiche del caso.

Art. 5) Diritto di rivalsa

L'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato e/o il Contraente possano vantare nei confronti dei responsabili dei Danni.

Ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il Danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 6) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana, a cui si rimanda per tutto quanto non espressamente regolato.

L'Assicuratore ha redatto il presente Contratto in relazione ai principi di massima chiarezza e trasparenza previsti dalla legge e si rende comunque sempre disponibile a rispondere ai dubbi interpretativi sollevati dagli Assicurati (anche per mancanza di conoscenze specifiche e tecniche) attraverso ogni canale di contatto desumibile dal Contratto stesso.

Art. 7) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8) Foro competente

In caso di controversie in merito al presente Contratto, sarà competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato.

Art. 9) Termini di prescrizione

Ogni diritto nei confronti dell'Assicuratore si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data di accadimento del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/garanzia in conformità a quanto previsto dall'Art. 2952 del Codice Civile.

Sezione 3 – Oggetto dell'assicurazione e Prestazioni Assicurate

Art. 10) Ambito di operatività

Ferme le limitazioni e le esclusioni indicate nella “Sezione 4- Delimitazioni della copertura ed esclusioni”, le garanzie prestate dalla presente Polizza coprono il Viaggio, o parte dello stesso, acquistato tramite un'agenzia di viaggio abilitata alla vendita delle polizze Riply e sono operanti, come meglio specificato negli Articoli successivi:

- per Viaggi effettuati a scopo turistico, di studio o d'affari;
- per Viaggi di durata massima pari a 100 giorni;
- dalle ore, dal giorno, per periodi e le destinazioni indicati nel Certificato di Assicurazione;
- nel rispetto dei Massimali identificati in Polizza, corrispondenti a quanto indicato alla voce “Destinazione” del Certificato di Assicurazione;
- se il Premio è stato pagato.

Art. 11) Persone assicurabili

Sono assicurabili le persone fisiche senza alcun limite d'età, residenti o domiciliate in Italia, partecipanti al Viaggio e per le quali sia stato corrisposto il relativo Premio.

L'elenco delle persone Assicurate è indicato nel Certificato di Assicurazione.

Art. 12) Infortuni coperti dalla Polizza

A. Premessa

Si precisa che la definizione di Infortunio riportata nelle “Definizioni di Polizza” comprende anche:

- l'asfissia meccanica ivi compreso l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni da sforzo (esclusi gli infarti);
- le ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali.
- gli Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza;
- gli Infortuni derivanti da avvelenamento, intossicazioni e lesioni prodotte dall'ingestione accidentale di cibi o dall'assorbimento di bevande o sostanze in genere;
- gli Infortuni derivanti da infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti a un Infortunio risarcibili a termini di Polizza;
- le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive.

B. Malore

L'assicurazione comprende gli Infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza.

C. Rischio guerra

A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo “Esclusioni”, l'assicurazione è estesa agli Infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale, per un periodo massimo di 7 giorni dall'inizio delle ostilità, esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato risulti sorpreso dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese.

PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 13) Garanzia Infortuni in viaggio

L'Assicuratore corrisponderà l'Indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili che l'Assicurato subisca a seguito di un Infortunio occorso durante il viaggio.

L'assicurazione è estesa agli Infortuni subiti dall'Assicurato durante i viaggi aerei effettuati come passeggero (ma non come pilota o altro membro dell'equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, in possesso delle richieste certificazioni valide, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche.

Effetto e durata della garanzia

La garanzia di cui al presente articolo decorre dal momento dell'inizio del viaggio di andata e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la data di scadenza della polizza.

Massimale

Il Massimale per i casi di morte ed Invalidità Permanente è di € 100.000,00 per Assicurato. Per Assicurati di età superiore ai 75 anni, il Massimale è ridotto a € 10.000,00.

Il Massimale per un evento che coinvolga più Assicurati è comunque pari a € 1.000.000,00.

La somma dei capitali tra la presente polizza ed altre polizze emesse da Chubb European Group SE per il medesimo rischio, non supererà i limiti di € 1.000.000,00 per il caso di morte e € 1.000.000,00 per il caso di invalidità permanente.

Inoltre la somma dei capitali assicurati dalla presente Polizza ed altre polizze emesse da Chubb European Group SE che includano la copertura del rischio volo in favore dei medesimi Assicurati, non supererà complessivamente per aeromobile i limiti di € 2.000.000,00 per il caso di morte e € 2.000.000,00 per il caso di Invalidità Permanente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le Indennità spettanti in caso di Sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive e oggettivamente constatabili dell'Infortunio. Se al momento dell'Infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra o sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali di cui alla Tabella INAIL (e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente Polizza) sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

L'Assicuratore liquiderà l'Indennità prevista per il caso di Invalidità Permanente, dedotta una Franchigia assoluta per Sinistro pari al 5% del grado d'Invalidità Permanente accertato.

L'Assicuratore liquida la somma assicurata anche quando il corpo dell'Assicurato, trascorso un anno dalla sua scomparsa, non venga ritrovato purché la morte sia presumibilmente riconducibile ad un Infortunio indennizzabile a termini di Polizza.

Se successivamente è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, l'Assicuratore ha diritto alla restituzione della somma pagata.

L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Assicuratore paga la differenza tra l'Indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, nel caso questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo "Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni", per la presente garanzia, sono inclusi gli eventi derivanti da immersioni subacquee con uso di autorespiratore, sempreché l'Assicurato sia in possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata.

Art. 14) Garanzia protezione del bagaglio

Qualora l'Assicurato subisse Danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati che aveva all'inizio del viaggio, l'Assicuratore provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro i limiti previsti in Polizza e ad integrazione di quanto rimborsato dall'albergatore o dal vettore aereo responsabile.

Qualora inoltre l'Assicurato, a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore rispetto all'orario ufficiale comunicato dal vettore, dovesse sostenere spese impreviste per l'acquisto di articoli di toilette e/o di abbigliamento strettamente necessario, l'Assicuratore provvederà anche al loro rimborso entro il predetto limite.

Massimale

Il Massimale complessivo per Assicurato e per durata del viaggio è pari ad € 200,00.

In caso di furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta d'Identità, Passaporto e Patente di guida, vengono rimborsate, inoltre le spese sostenute per il rifacimento di tali documenti, certificate da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima di € 200,00. Entro detto limite sono inoltre rimborsate le spese impreviste per l'acquisto di articoli di toilette e/o di abbigliamento strettamente necessario per ritardata consegna del bagaglio superiore a 12 ore rispetto all'orario ufficiale comunicato dal vettore.

Ferme le somme assicurate sono inoltre operativi i seguenti limiti:

- massimo 50% del Massimale per tutto quanto non costituisca abbigliamento;
- massimo 30% del Massimale per i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso;
- massimo 25% del Massimale per articoli sportivi e corredi fotografici.

Effetto e durata della garanzia

La garanzia di cui al presente articolo decorre ed ha termine nel rispetto delle date indicate nel Certificato di Assicurazione.

Criteri di indennizzabilità

Il Danno è liquidato, ad integrazione di quanto rimborsato dal vettore o dall'albergatore responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del Sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita all'Assicuratore. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del Sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione. In caso di danneggiamento verrà rimborsato, entro il Massimale assicurato, il costo della riparazione su presentazione di fattura. In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.

In ogni caso resterà a carico dell'Assicurato, per ciascun Sinistro, una Franchigia assoluta di € 52,00.

Sezione 4 – Delimitazioni della copertura ed esclusioni

Art. 15) Persone non assicurabili e limiti di età

Le coperture assicurative previste dalla presente Polizza sono valide per le persone fisiche senza limiti di età.

La copertura assicurativa non è valida per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

Resta inteso pertanto che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 16) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni

La presente polizza non fornisce copertura e in nessun caso offrirà alcun indennizzo o risarcimento per i sinistri di ogni tipo direttamente o indirettamente derivanti da, relativi a o in ogni modo collegati con il COVID-19 (inclusa ogni mutazione o variazione dello stesso) e/o con la sua diffusione. Nella misura in cui alcun termine o condizione della polizza dovesse porsi in contrasto con la presente esclusione, quest'ultima dovrà ritenersi prevalente.

Sono inoltre sempre escluse le seguenti fattispecie:

- viaggi intrapresi verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- cause o eventi non oggettivamente documentabili;
- dolo, atti volontari e premeditati da parte dell'Assicurato;
- le conseguenze dell'abuso di alcolici o dell'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
- Sinistri verificatisi in conseguenza di rischiosa attività lavorativa manuale e/o attività lavorative svolte in mare aperto;
- tentato suicidio o suicidio;
- scioperi;
- negazione di visti consolari;
- situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, sommosse, atti di vandalismo, movimenti popolari, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, blocco delle frontiere, sabotaggio, saccheggi;
- atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti nonché radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.
- epilessia.

****Avvertenza****

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali.

Chubb European Group SE, è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group SE, è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare Sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ai seguenti paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

Art. 17) Esclusioni specifiche

Ad integrazione delle esclusioni comuni, per ogni garanzia e prestazione valgono le seguenti esclusioni.

Garanzia Infortuni in viaggio

Ad integrazione delle esclusioni comuni, sono altresì esclusi gli Infortuni accaduti su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio). Restano inoltre esplicitamente esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aeroclub nonché i viaggi aerei in cui l'Assicurato partecipi come pilota o membro dell'equipaggio.

Sono sempre esclusi gli Infortuni derivanti dallo svolgimento delle attività specifiche del servizio militare durante l'arruolamento per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale.

Sono inoltre esclusi dalla polizza:

- Infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere (tra cui a titolo meramente esemplificativo, sport che prevedano l'utilizzo di ultraleggeri, deltaplano, parapendio, paracadute);
- Infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi o pericolosi in genere, tra cui a titolo meramente esemplificativo: parkour, rally, motocross, utilizzo di quad, bike trial, bike downhill, caccia, arti marziali, atletica pesante (lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi), rugby e football americano, sandboarding, street luge, hockey, slacklining, speleologia, free climbing, alpinismo, alpinismo con scalata di ghiaccio o roccia oltre il 3° grado della scala U.I.A.A, bob, sci, sci acrobatico, sci estremo, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), bungee jumping, base jumping, salto dal trampolino con sci, idrosci e wakeboard, rafting, canyoning, canoa fluviale, kitesurf, moto d'acqua, immersioni subacquee con uso di autorespiratore.

Garanzia Protezione del bagaglio

Sono esclusi:

- lettori multimediali, occhiali da vista e da sole, carica batterie, orologi;
- denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida;
- tutti i Sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata (anche se il bagaglio si trovi riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave);
- Danni provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
- Sinistri verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
- Sinistri che si verifichino entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto;
- caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
- il furto o i Danni a beni coperti da altre assicurazioni;
- caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno;
- caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20:00 e le ore 7:00;
- accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili);
- Danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo dove si è verificato l'evento;
- colaggio di liquidi, insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici;
- dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché dimenticanza, smarrimento o perdita;
- normale usura.

Per i casi inerenti alle spese di prima necessità conseguenti alla ritardata consegna del bagaglio, sono altresì operanti le seguenti esclusioni:

- il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto che si trovi entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato;
- tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio.

Art. 18) Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipula di più Polizze presso lo stesso Assicuratore a garanzia del medesimo rischio, al fine di elevare i capitali assicurati e/o prolungare la durata delle coperture.

Art. 19) Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro

In caso di Sinistro indennizzato, le somme assicurate con le singole garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.

Art. 20) Esclusione di compensazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, l'Assicuratore non è tenuto a fornire prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Sezione 5 – Denuncia di Sinistro

Art. 21) Obblighi generali relativi alla denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o chi agisce in sua vece deve:

- darne avviso all'Assicuratore secondo quanto previsto per le singole garanzie come successivamente specificato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile);
- darne avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile);
- mettere a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso;
- fornire all'Assicuratore i dati anagrafici dell'Assicurato e il numero di Certificato di Assicurazione.

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il Sinistro all'Assicuratore entro 30 giorni dal rientro fornendo all'Assicuratore l'insieme dei documenti utili alla gestione del Sinistro, fatta salva la facoltà per l'Assicuratore di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perdendo il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle garanzie.

Tutti i termini stabiliti nella presente Polizza per la denuncia di un Sinistro e l'invio della relativa documentazione sono vincolanti ai fini della liquidazione del medesimo Sinistro da parte dell'Assicuratore, fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate che ne impediscano il rispetto da parte dell'Assicurato.

La denuncia, completa di tutta la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro, deve pervenire al seguente indirizzo:

Chubb European Group SE c/o Inter Partner Assistance S.A. - via Carlo Pesenti, 121 00156 Roma (RM) Italia.

In caso di richieste riguardanti le modalità di denuncia o lo stato del Sinistro, è possibile inoltre contattare il numero telefonico +39 06.42115813 durante i seguenti orari: Lunedì- Venerdì 9.00-18.00 Sabato 9.00-13.00

In caso di Sinistro occorre fornire all'Assicuratore:

- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge vigente in materia).

Art. 22) Obblighi relativi alle singole garanzie e prestazioni per la denuncia del Sinistro

Denuncia del Sinistro - Infortuni in viaggio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore *insieme alle seguenti informazioni e documenti*:

- codice fiscale del danneggiato/percipiente;
- recapito dell'Assicurato;
- copia della applicazione;
- accurata descrizione dell'accaduto contenente luogo, giorno ed ora;
- documentazione medica in originale dell'avvenuto infortunio e successivo decorso;
- documentazione medica In originale attestante l'eventuale grado di Invalidità permanente;
- in caso di Infortunio sull'aeromobile, documentazione ufficiale attestante la presenza dell'Assicurato.

Se l'Infortunio comporta la morte dell'Assicurato, l'Assicuratore deve esserne informato entro i 30 giorni successivi.

Denuncia del Sinistro - Protezione del bagaglio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- biglietto con l'itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in copia;
- denuncia, in originale, presentata alla competente Autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione/prova attestante il loro valore al momento dell'evento, marca, modello, data approssimativa d'acquisto;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore/albergatore con la richiesta di risarcimento;
- documentazione ufficiale da parte del vettore attestante data e ora della riconsegna del bagaglio;

- documentazione ufficiale da parte del vettore comprovante il definitivo smarrimento del bagaglio;
- copia della documentazione del vettore attestante la data e l'ora della manomissione/danneggiamento o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- scontrini di acquisto dei beni di prima necessità comprati per emergenza ed elenco dettagliato degli acquisti effettuati, in originale.

Art. 23) Onere della prova

Colui che richiede l'Indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall'Assicuratore, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

Art. 24) Controversie

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'Infortunio (o della Malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici a norma e nei limiti del presente Contratto. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, e deve essere redatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che l'Assicuratore comunica all'Assicurato il nome del medico che esso a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti tra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Nominato il terzo medico, l'Assicuratore convoca il collegio invitando l'Assicurato a presentarsi. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico. La decisione del collegio medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 25) Pagamento dell'Indennizzo

Gli Indennizzi vengono corrisposti in Euro nell'ambito dell'Unione Europea. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione - ivi compreso l'atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall'Assicurato, ove necessario - in relazione al Sinistro, l'Assicuratore provvede al pagamento entro 30 giorni.

Informazioni utili

- **Per restituire il certificato di assicurazione firmato:**
Quantum Managing General Agent Srl
Viale Sarca 336 – 20126 Milano
Fax: +39 02.33448426
e-mail: riply@riply.it
- **Per denunciare un sinistro:**
UFFICIO SINISTRI Chubb European Group SE
Chubb European Group SE c/o Inter Partner Assistance S.A.
Casella Postale 20136
Via Eroi di Cefalonia - 00128 Spinaceto (RM)
Tel + 39 06.42115813 – Fax + 39 06 4818 960
e-mail: sinistri.riply@ip-assistance.com
Lunedì- Venerdì 9:00-18:00 – Sabato 9:00-13:00
- **Per informazioni sull'operatività della polizza:**
Info-line Riply
e-mail: riply@riply.it
Tel + 39 02 85457819 – Fax + 39 02 27095 581
Lunedì - Venerdì 9:00-18:00 – Sabato 9:00-13:00

I Nostri Contatti

Chubb European Group SE,
Rappresentanza generale per l'Italia
Via Fabio Filzi 29
20124 Milano

Tel. 02 27095.1
Fax 02 27095.333
www.chubb.com/it
www.chubbtravelinsurance.it

Chubb. Insured.™

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it